



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO AMBIENTE

ORDINANZA N 2 DEL 22/04/2025

Oggetto:	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE PER MOTIVI DI IGIENE E SANITA' PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI POSTI IN VIA ARIOSTO N.28 E N.30
----------	---

IL SINDACO

Premesso che in data 05/03/2025 al n. di prot. 2711 giungeva dalla sig.ra Adamu Nadira in qualità di residente in via Ariosto n.30, una segnalazione che lamentava lo stato di degrado e relativi problemi igienico-sanitari e di sicurezza in cui si trovava l'area cortiliva adiacente alla sua proprietà per accumuli di materiali in quantità significativa tra cui anche materiali pericolosi;

Accertato che in data 18/03/2025 veniva effettuato un sopralluogo presso l'area sopra citata, dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia;

Vista l'informativa degli esiti del sopralluogo del 18/03/2025, pervenuta agli atti del Comune di Bibbiano in data 02/04/2025, sotto il n. 3842 di protocollo con il quale si fa presente che durante il sopralluogo si accertava che:

- l'area cortiliva segnalata risulta di pertinenza del civico 28
- presso la suddetta area sono presenti numerosi rifiuti accumulati (di materiale plastico, ligneo e metallico) e una parte dello stabile risulta in condizioni fatiscenti;

Preso atto che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia alla luce la condizione in cui si presenta l'area possa favorire la proliferazione di animali infestanti quali rettili e roditori, costituiscano un inconveniente igienico sanitario, chiede al Sindaco l'emissione di ordinanza nei confronti del proprietario dell'immobile affinché provveda nel più breve tempo possibile ad eliminare i rifiuti e materiali accumulati secondo quanto previsto da normativa vigente;

Preso atto che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia in merito alla sicurezza dello stabile rimanda al Comune di Bibbiano per le eventuali verifiche di competenza;

Dato atto che occorre pertanto procedere ad una verifica sul possesso delle certificazioni di conformità degli impianti tecnologici, una verifica sullo stato di fatto strutturale e una verifica sulle condizioni igienico sanitarie degli stabili segnalati in condizioni fatiscenti da parte di un tecnico abilitato;

Visti:

- il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- l'art. 22 del R.D. n. 1265/1934;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- il vigente Regolamento di Igiene;

Accertato che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Sindaco in quanto Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Valutata, pertanto, la necessità di provvedere alla pulizia dell'area, con lo sgombero di materiali e rifiuti;

Dato atto che da verifica effettuata sul canale telematico "Sister" dell'Agenzia delle Entrate l'area sulla quale sono presenti i rifiuti accumulati risulta censita catastalmente al foglio 23, particella 227, cortile comune alle seguenti particelle e subalterni:

- alla particella 227, subalterno 2, di proprietà della sig.ra
- alla particella 227, subalterno 4, di proprietà della sig.ra
- alla particella 227, subalterno 5, di proprietà della sig.ra
- alla particella 224, di proprietà della sig.ra
- alla particella 225, di proprietà della sig.ra

Dato atto che lo stabile segnalato in condizioni fatiscenti risulta essere catastalmente identificato:

- alla particella 225, di proprietà della sig.ra

Ravvisati, pertanto, i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, ex art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, preordinata ad ottenere indifferibilmente lo sgombero dei materiali accumulati, in parola con il ripristino di idonee condizioni igieniche;

ORDINA

Ai sigg.ri

titolari di diritti sull'area cortiliva insistente sul mappale n.227 del foglio catastale n.23, di provvedere nel più breve tempo possibile e comunque **entro e non oltre 30 giorni** dalla notificazione del presente provvedimento a:

- effettuare pulizia dei rifiuti e materiali accumulati presenti sull'area;
- mantenere idonee condizioni igienico sanitarie costanti nel tempo al fine di evitare il ripetersi dell'inconveniente igienico;
- al termine dell'intervento di pulizia trasmettere tempestivamente all'Ufficio Ambiente idonea documentazione che attesti l'ottemperanza al presente provvedimento;
- trasmettere allo Sportello Unico dell'Edilizia la seguente documentazione relativa ai fabbricati presenti:
 - particella 225, di proprietà della sig.ra
 - ☐ certificato di conformità dell'impianto elettrico;
 - ☐ certificato di conformità dell'impianto idrico sanitario;
 - ☐ relazione tecnica di verifica strutturale a firma di un tecnico abilitato;
 - ☐ relazione tecnica di verifica delle condizioni igienico sanitarie a firma di un tecnico abilitato;



**Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia**

DISPONE

- il Corpo Polizia Locale Val d'Enza e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia sono incaricati di provvedere al controllo dell'adempimento della presente ordinanza.
- che copia della presente ordinanza sia notificata:
 - alla sig.ra
 - alla sig.ra
 - alla sig.ra
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia.

INFORMA

- Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente ordinanza.
- Che il Responsabile del procedimento è il geom. Daniele Caminati – Responsabile del 3° Servizio del comune di Bibbiano “Assetto ed Uso del Territorio – Ambiente.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza da parte dei soggetti interessati, si darà luogo:

- alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 C.P.;
- all'applicazione, fatte salve altre disposizioni di legge, della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis comma 1-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da € 25,00 a € 500;

Il Sindaco

MARAZZI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.